

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Vice Presidente **DI LEMBO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti» (611) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono e Trantino) approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
CASTIGLIONE (PSI)	5
DE CINQUE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	6
FILETTI (MSI-DN)	5
MASIELLO (PDS)	4
ROMEO (PSI), relatore alla Commissione ...	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti» (611),
(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono e Trantino), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti», risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono e Trantino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Romeo, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ROMEO, *relatore alla commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame è il risultato di due proposte di legge, l'una del deputato Mastrantuono relativa all'uso delle manette, l'altra del deputato Trantino riguardante le modalità di liberazione dell'imputato, a seguito di proscioglimento.

I due testi sono stati notevolmente rielaborati, per opera di un Comitato ristretto, creato in seno alla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Tale Commissione già prima dell'estate richiese ed ottenne di discutere il disegno di legge in sede legislativa e in quella sede ha approvato, all'unanimità, un testo sostanzialmente uguale a quello formulato dal Comitato ristretto.

Il disegno di legge, quale trasmessoci dalla Camera, affronta tre questioni distinte:

- a) le modalità di traduzione delle persone che a qualsiasi titolo si trovino in una situazione di restrizione della libertà personale (articoli 1 e 2).
- b) le cautele da osservarsi nei confronti dei minori, (articolo 2);
- c) le modalità di liberazione dell'imputato prosciolto, (articolo 3).

Quanto al primo problema, il disegno di legge sostituisce le norme contenute nella legge sull'ordinamento penitenziario con altre norme, in qualche caso identiche alle precedenti e in qualche caso innovative, coordinandosi con le previsioni della recentissima legge sull'ordinamento della Polizia penitenziaria.

Il disegno di legge, all'articolo 2, comma 1, in primo luogo colma una lacuna della legge attuale, fornendo una chiara nozione di attività traduttiva. Tale nozione è fondata su un criterio ampio: è traduzione

ogni attività di accompagnamento coattivo, di persone che a qualsiasi titolo siano in condizione di restrizione della libertà personale. In secondo luogo, stabilisce, in armonia con quanto previsto dalla legge sull'ordinamento della Polizia penitenziaria, che le attività di traduzione siano affidate appunto alla Polizia penitenziaria, e non già alla Pubblica sicurezza o all'Arma dei carabinieri (ciò fa tra l'altro cadere le norme contenute in materia nel regolamento dell'Arma). Tale passaggio di funzioni deve avvenire, come previsto dalla legge n. 395 del 1990, riguardante la Polizia penitenziaria, secondo criteri di gradualità, fin tanto che si siano raggiunti livelli adeguati di funzionalità. Solo relativamente alle traduzioni di norma spettanti ai centri per la giustizia minorile, in sedi in cui non vi sia adeguato personale, è possibile d'ordinario affidare le traduzioni di minori ad altre forze di polizia (comma 3).

Quanto alle modalità di traduzione, esse rimangono, per taluni aspetti, identiche a quelle attuali: si conferma che le traduzioni debbano essere eseguite nel tempo più breve possibile; che la traduzione di donne deve essere operata se possibile, con la presenza di personale femminile; che è consentito l'uso di abiti civili.

Particolare importanza assume, per la salvaguardia della dignità della persona umana, per il rispetto dei sentimenti dei parenti, ed in particolare dei figli minori, la norma (comma 4), secondo cui «nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi inutili disagi». Si tratta di una norma già vigente, e purtroppo sistematicamente disattesa, spesso offesa dalla vanità degli inquirenti e dalla aggressività dell'informazione, specie televisiva.

Si tratta, come noto, di spettacoli, resi in nome della libertà di stampa e del diritto di cronaca, che in realtà offendono la dignità umana di tutti, tanto dei diretti interessati, quanto degli spettatori.

Il disegno di legge, opportunamente dunque, si fa carico dell'esigenza di sanzionare in qualche modo l'inosservanza del suddetto precetto, finora affidato, ma senza buon esito, alla sensibilità dei suoi destinatari.

La soluzione sanzionatoria appare tuttavia assai blanda: infatti, si stabilisce soltanto che il comportamento contrastante con la norma è valutabile e non che «deve» essere valutato ai fini disciplinari.

Su questo punto dunque sarebbe opportuna una riflessione della Commissione, per ricercare una soluzione che sia insieme adeguata ed equilibrata.

Un ulteriore, delicato, aspetto, è quello relativo all'uso delle manette nelle traduzioni, delicato perchè si tratta di bilanciare la salvaguardia della dignità umana con l'esigenza di impedire fughe o comportamenti pericolosi dei tradotti. Si propone di sostituire la disciplina vigente che, nella sua laconicità, lasciava una discrezionalità forse eccessiva alle autorità: si parlava della possibilità di utilizzare altri mezzi al posto delle manette senza precisare quali. La nuova normativa, in via generale, non fa obbligo nelle traduzioni individuali dell'uso di manette e vieta ogni altra forma di coercizione fisica. Si tratta di una innovazione di grande rilievo.

L'obbligo dell'uso delle manette, sempre nelle traduzioni individuali è previsto nei casi in cui lo richiedano la pericolosità del soggetto, il pericolo di fuga, le circostanze ambientali. La valutazione della sussistenza di tali condizioni è affidata all'autorità giudiziaria o alla direzione penitenziaria. L'obbligo infine dell'uso di manette modulari è previsto nelle traduzioni collettive, ma è vietata ogni altra forma di coercizione.

Nell'insieme la disciplina segna un importante passo in avanti, anche se la valutazione sulla necessità o meno delle manette nelle traduzioni individuali potrebbe dar adito a prassi arbitrarie: sarebbe forse opportuno richiedere che la decisione sia accompagnata da una seppur brevissima motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni che ne impongono l'uso.

Quanto all'articolo 3, la norma estende opportunamente le salvaguardie nei confronti dei minorenni detenuti, un problema delicato che viene affrontato consentendo, in determinate condizioni, un servizio di assistenza psicologica. Si tratta di una novità degna di particolare considerazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricordo che prevede una integrazione della disciplina contenuta nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di risparmiare all'imputato prosciolti l'inutile ed anzi assurda procedura che impone la sua traduzione presso l'istituto penitenziario, in stato di privazione della libertà, per essere finalmente rimesso in libertà solo dopo l'espletamento delle formalità. La disciplina proposta, sia pur con forma contorta, prevede che l'imputato sia immediatamente messo in libertà, subito dopo la lettura del dispositivo di proscioglimento.

In sintesi mi sembra che le innovazioni riguardanti l'uso delle manette siano positive, in particolare per quanto riguarda le traduzioni relative ai minorenni e alle donne. È giusta anche la norma sulla libertà immediata dell'imputato in caso di sentenza favorevole. La perplessità fondamentale riguarda il tipo di sanzione in caso di violazione di norme concernenti la riservatezza dell'imputato nelle traduzioni sia individuali che collettive.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MASIELLO. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo con lo spirito del disegno di legge in esame, che in effetti risponde ad esigenze di sicurezza e di civiltà molto importanti.

Condivido anche alcune perplessità del relatore alle quali ne aggiungo una personale circa la previsione - di cui all'articolo 2 - di demandare alla Polizia penitenziaria il compito di traduzione dei detenuti, compito che oggi appartiene invece alla Polizia giudiziaria. Sono già state sollevate alcune osservazioni dall'onorevole Palermo alla Camera dei deputati circa la mancata emanazione di un regolamento in materia. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla carenza di organico della Polizia penitenziaria che non riesce neppure a far fronte ai compiti ordinari di istituto: voglio anche ricordare che è stato presentato un apposito provvedimento affinché alcuni compiti possano essere assegnati ai militari di leva. Credo che questo ulteriore compito da affidare

alla Polizia giudiziaria costituisca un problema senza la contestuale acquisizione di una professionalità specifica e senza la predisposizione di un regolamento apposito. Non credo che il termine di 60 giorni originariamente previsto sia sufficiente per far fronte a queste esigenze.

Confermo dunque il giudizio sullo spirito del provvedimento, ma credo che le osservazioni fatte siano importanti e pertanto preannuncio il voto di astensione del Gruppo del PDS sul disegno di legge.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa essere approvato dalla Commissione senza alcuna modifica. In effetti il disegno di legge all'articolo 2 provvede ad una definizione dell'istituto delle traduzioni, sia sotto il riflesso oggettivo, sia sotto quello soggettivo. Il comma 2 dello stesso articolo dà l'indicazione di procedere alla traduzione nel tempo più breve possibile e dispone che quando si tratta di donne è necessaria l'assistenza di personale femminile. Il comma 4 evidenzia la necessità di evitare la pubblicità che spesso si verifica anche attraverso le immagini televisive e che desta la curiosità del pubblico, attentando ai principi di civiltà che devono vigere nei confronti di persone detenute, imputate e ancora indagate da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non vedo ragioni per modificare norme che tendono alla tutela di minorenni anche attraverso l'assistenza psicologica e l'utilizzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.

L'articolo 4 è ispirato al rispetto della persona pur detenuta e ad esigenze di civiltà, prevedendo giustamente la liberazione immediata dell'imputato prosciolto.

Per tutte queste ragioni dichiaro il voto favorevole da parte del mio Gruppo politico.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame proviene dal lavoro e dal dibattito della Commissione giustizia della Camera dei deputati che ha prodotto un articolato rispetto al quale, come ha rilevato anche il relatore, forse potrebbe essere opportuno proporre qualche modifica. Peraltro credo che, attesa la materia e la risposta complessivamente positiva che il provvedimento offre circa alcune forme di traduzione e il rispetto dei diritti dell'imputato prosciolto, faremmo bene ad approvare il provvedimento senza modifiche, affinché al più presto possa diventare norma vigente ed impedire il ripetersi di fatti che hanno dato luogo a critiche o proteste da parte di chi è stato sottoposto dai mezzi di informazione e dalla televisione a vistose forme di traduzione, a volte con autentiche aggressioni alla dignità personale. Ritengo, dunque, che il provvedimento vada senz'altro approvato senza modifiche, pur condividendo i rilievi che il relatore ha ritenuto di dover svolgere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMEO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, concordo con le ragioni che ci spingono ad approvare sollecitamente il provvedimento in esame, da tempo assegnato alla nostra Commissione, e dunque a non presentare emendamenti. Colgo l'occasione per raccomandare al Governo un serio impegno per assicurare il rispetto e una sensibile e corretta applicazione delle norme a tutela della dignità umana.

Vorrei concludere richiamando l'attenzione sul fatto che il provvedimento non è ispirato dai recenti avvenimenti che hanno turbato l'opinione pubblica e coinvolto la classe politica. Il provvedimento non merita il sospetto che con esso si voglia proteggere alcune persone in particolare, perchè la sua origine storica affonda lontano nel tempo e nasce dalla necessità di tutela di un diritto di tutti i cittadini che troppo spesso viene violato.

Con questo auspicio, rinnovo l'invito ai colleghi ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha seguito con interesse e favore l'iter del provvedimento, già presentato nel corso della passata legislatura e ha dato tutta la collaborazione possibile per la sua approvazione, pur manifestando preoccupazione per l'ulteriore onere di lavoro che verrà a ricadere sul Corpo di polizia penitenziaria, il quale è attualmente sottodimensionato con le sue 4.000 unità. Tuttavia, non va dimenticato che al comma 2 dell'articolo 2 viene fatto esplicito richiamo all'applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per cui l'applicazione del provvedimento in oggetto è in sostanza rinviata al momento in cui saranno completati gli organici del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto concerne gli altri problemi di carattere applicativo, ci sarà un'attenta considerazione da parte del Governo, così come particolare attenzione sarà rivolta a quelle traduzioni che potrebbero creare pregiudizio ai tradotti e grave turbativa nell'opinione pubblica.

Auspico pertanto che la Commissione possa definitivamente approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente, non possiamo procedere alla votazione degli articoli.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA